



COMUNE DI SUARDI

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 28/03/2019

N. 65 Reg. Pubblico 2019

OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE E ALIQUOTE IUC (IMU-TASI-TARI) E PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese marzo alle ore 19,30 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Risultano:

N. 11

D'ord.

Presenti Assenti

01 FONTANA Lorena	Si	No
02 PAGANI Paolo	Si	No
03 MARCONI Marco	Si	No
04 SCARABELLI Alberto	Si	No
05 BARBIERATO Giorgio	Si	No
06 TERNAVASIO Oddone	Si	No
07 CAPPÀ Chiara Elisabetta	Si	No
08 BIANCARDI Dario	Si	No
09 TROTTI Cesare	Si	No
10 BOZZA Maurizio	Si	No
11 BORALI Emanuela	No	Si
TOTALE	10	1

Assunte le funzioni di Segretario il Sig. GAZZOTTI DOTT. LUCIO

La Signora FONTANA LORENA – Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: per quanto concerne la regolarità tecnica;

- ☐ il Responsabile del servizio interessato (art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- ☒ il Segretario comunale (artt. 49, comma 2 e 97, comma 4, lettera b) del T.U. n. 267/2000) e ss.mm.ii.);
- ☒ il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, e si compone dell'Imposta Comunale applicabile nel 2019, si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

VISTA la propria deliberazione n. 3 del 29.03.2018 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

RITENUTO, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti dal 2016:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli	9,6 per mille
Aree edificabili	9 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6, per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2019 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare.

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili
Illuminazione pubblica
Cura del verde pubblico
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)
Sgombero neve
Servizi di polizia locale
Servizio di protezione civile
Videosorveglianza
Servizio necroscopico e cimiteriale
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio
Anagrafe

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2019 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 1per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

Nel caso di immobili affittati, la quota del tributo sarà così suddivisa:

90% a carico del proprietario;

10% a carico dell'occupante.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2019 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di

occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	1^ rata	31 maggio
	2^ rata	31 luglio
	3^ rata a saldo	30 settembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), adottati con deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale del

28.04.2016 e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione n. 2 del Consiglio Comunale del 29.03.2018,

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Biancardi e Trotti), espressi nelle forma di Legge;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

1 Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli	9,6 per mille
Aree edificabili	9 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6, per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

2 Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 1per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1per mille

- di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al

momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

3 Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare per l'anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come da prospetto allegato;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	1^ rata	31 maggio
	2^ rata	31 luglio
	3^ rata a saldo	30 settembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata per il 31 luglio;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con voti favorevoli 8, astenuti n. 2 (Biancardi e Trotti), la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario comunale attesta la **regolarità tecnica** ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 97, comma 4 lettera b) del TUEL e ss.mm.ii.

Suardi, lì 21/03/2019

Il Segretario comunale
F.to Dott. Lucio Gazzotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile, art. 49, comma 1 del TUEL e ss.mm.ii.

Suardi, lì 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Lucio Gazzotti



Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FONTANA LORENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAZZOTTI DOTT. LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè fino al 28/04/2019

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000.

Lì 13/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to GAZZOTTI DOTT. LUCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il 28/03/2019

☐ è decorso il termine di cui al comma 3° dell' art. 134, del T.U. n. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. n. 267/2000

lì 13/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Gazzotti Dott. Lucio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 13/04/2019



Il Segretario comunale
Dott. Lucio Gazzotti



Comune di Suardi

Provincia di Pavia

PARERE N. 4 DEL 21/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMU-TASI-TARI) E PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2019.

IL REVISORE DEI CONTI

DOTT. MASSIMILIANO BALCONI, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 04 febbraio 2019 per il triennio 2019/2021;

Esaminata la deliberazione di cui all'oggetto;

Visto che l'Amministrazione comunale ne propone l'approvazione in seduta di Consiglio comunale;

Considerato che la proposta di deliberazione di approvazione delle aliquote e tariffe IUC e del Piano Finanziario TARI per l'anno 2019 sono conformi alle norme ed ai principi giuridici e contabili, nonché alle norme statutarie e regolamentari, per quanto attiene la forma e la procedura;

TUTTO CIO' PREMESSO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMU-TASI-TARI) E PIANO FINANZIARIO TARI 2019.

Suardi, lì 21.03.2019



IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Massimiliano BALCONI

Rapporto di verifica

Nome file **4 -Tariffe e aliquote IUC docx (2).p7m**

Data di verifica **28/03/2019 13:02:32 UTC**

Versione CAPI **6.1.4**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 BALCONI MASSIMILIANO	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Comune di SUARDI

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni m ²	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m ²	Coefficiente attribuzione parte fissa Ka	Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	QUOTA FISSA FISSA Euro/m ²	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/ Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utenza
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
miglie di 1 componente	165	16.415,38	48,4%	99,5	Nord 0,84	0,60	0,603635	60,05	69,62	69,62	129,67
miglie di 2 componenti	76	8.757,82	22,3%	115,2	0,98	1,40	0,704241	81,15	162,45	81,22	243,60
miglie di 3 componenti	58	6.737,75	17,0%	116,2	1,08	1,80	0,776102	90,16	208,86	69,62	299,02
miglie di 4 componenti	29	3.172,99	8,5%	109,4	1,16	2,20	0,833591	91,21	255,28	63,82	346,48
miglie di 5 componenti	9	1.183,44	2,6%	131,5	1,24	2,90	0,891080	117,17	336,50	67,30	453,67
miglie di 6 o più componenti	4	621,00	1,2%	155,3	1,30	3,40	0,934197	145,03	394,52	65,75	539,55
in residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,08	1,08	0,776102	-	125,32	125,32	125,32
perfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,84	0,00	0,603635	-	-	-	-
totale (escluso pertinenze)	341	36.888,38	100%	108,2		Media	0,790474		Media	69,56	

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ² Quv*Kd	TARIFFA TOTALE Euro/m ² QF+QV
			Coef	Nord	Coef	Nord			
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2	527,32	max	0,51	max	4,20	0,798291	0,093891	0,892182
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	max	0,80	max	6,55	1,252221	0,146425	1,398646
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,986124	0,116246	1,102370
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	0,673069	0,079360	0,752429
5 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	2,081817	0,244339	2,326157
6 Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,91	max	7,49	1,424401	0,167438	1,591840
7 Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	1,565276	0,183087	1,748363
8 Uffici, agenzie, studi professionali	5	412,00	max	1,13	max	9,30	1,768762	0,207901	1,976663
9 Banche ed istituti di credito	-	-	max	0,58	max	4,78	0,907860	0,106857	1,014717
0 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1	30,00	max	1,11	max	9,12	1,737457	0,203877	1,941334
1 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	39,00	max	1,52	max	12,45	2,379220	0,278319	2,657539
2 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3	118,00	max	1,04	max	8,50	1,627887	0,190017	1,817904
3 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	1,815720	0,211925	2,027645
4 Attività industriali con capannoni di produzione	1	200,00	max	0,91	max	7,50	1,424401	0,167662	1,592063
5 Attività artigianali di produzione beni specifici	2	176,32	max	1,09	max	8,92	1,706151	0,199406	1,905557
5 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	-	min	4,84	min	39,67	7,575937	0,886820	8,462757
7 Bar, caffè, pasticceria	2	251,00	ad hoc	1,82	min	29,82	2,848803	0,666624	3,515426
8 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	max	2,38	max	19,55	3,725358	0,437039	4,162396
9 Plurilicenze alimentari e/o misce	2	194,00	ad hoc	2,31	ad hoc	17,00	3,615788	0,380034	3,995822
0 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	9,485574	1,111487	10,597061
1 Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	2,567053	0,300674	2,867727
2 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
3 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
4 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
5 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
5 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
7 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
8 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
9 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
0 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
1 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad hoc	0,00	ad hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	19	1.947,64							

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di SUARDI			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	0,00		0,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	0,00		
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	18.057,87		18.057,87
CCD – Costi comuni diversi	2.423,00		2.423,00
AC – Altri costi operativi di gestione	4.782,32		4.782,32
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	3.811,06		3.811,06
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		7.032,42	7.032,42
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		27.013,34	27.013,34
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		10.547,33	10.547,33
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		3.848,43	3.848,43
SOMMANO	29.074,25	48.441,52	77.515,77
	37,51%	62,49%	100,00%

% COPERTURA 2019	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			77.515,77
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	29.074,25	48.441,52	77.515,77

UTENZE DOMESTICHE	25.585,34	47.957,22	73.542,56
% su totale di colonna	88,00%	99,00%	94,87%
% su totale utenze domestiche	34,79%	65,21%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	3.488,91	484,30	3.973,21
% su totale di colonna	12,00%	1,00%	5,13%
% su totale utenze non domestiche	87,81%	12,19%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	2.166.929	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	2.166.929	
UTENZE NON DOMESTICHE	21.664	1,00%
UTENZE DOMESTICHE	2.145.265	99,00%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		1,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI	1
AREA GEOGRAFICA	Nord
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2018
ALiquota E.C.A. 2012	10%
ADDITIONALE PROVINCIALE	5%

Redatto il 09/09/2014

STUDIO K software - www.studiok.it